REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco in Spagna e in Francia al termine della campagna 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1582/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali (3) ha fissato le norme generali applicabili in materia;

considerando che il periodo di intervento per il granturco termina il 30 aprile; che tale limite di tempo, in particolare alla luce dell'accordo concluso con gli Stati Uniti circa l'importazione in Spagna a prelievo ridotto di granturco e di sorgo, spinge gli operatori ad offrire all'intervento cospicui quantitativi di granturco entro la fine del mese di aprile in Francia e in Spagna, quantitativi per i quali esistono delle possibilità di smaltimento sul mercato dopo tale data; che è possibile ovviare a tale situazione permettendo l'acquisto di tale cereale in tali paesi nel corso del mese di giugno 1987, limitatamente a determinati quantitativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1582/86, l'organismo di intervento spagnolo e l'organismo di intervento francese acquistano, nei limiti definiti al paragrafo 2, i quantitativi di granturco loro offerti nel periodo compreso tra il 15 e il 30 giugno 1987.

2. I quantitativi che possono essere offerti all'intervento nell'ambito del presente regolamento si limitano a:

— 300 000 t per la Spagna;
— 700 000 t per la Francia.

Qualora i quantitativi offerti superino il massimale previsto al comma precedente, l'organismo di intervento interessato applica un coefficiente di riduzione alle offerte ricevute.

3. Il prezzo da versare corrisponde al prezzo di intervento, adeguato se del caso, delle relative bonificazioni e riduzioni, valido per la campagna 1986/1987, previa applicazione di nove maggiorazioni mensili, espresso in moneta nazionale in base al tasso rappresentativo applicabile il 30 aprile 1987.

Il prelievo di corresponsabilità applicabile alle operazioni di acquisto previste dal presente regolamento è quello valido il 30 aprile 1987, espresso in moneta nazionale in base al tasso di conversione agricolo applicabile alla stessa data.

Il termine di pagamento applicabile alle operazioni di cui sopra è quello valido nello Stato membro interessato per le operazioni di intervento effettuate nel mese di aprile.

4. I quantitativi offerti devono essere consegnati entro il 15 agosto 1987.

5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, l'acquisto è realizzato a norma delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio (4) e ai regolamenti (CEE) n. 1569/77 (5) e (CEE) n. 1570/77 (6) della Commissione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 38.
(4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.
(6) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.